



Wolters
Kluwer

ACCONTO IVA 2015

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Il calcolo dell'acconto IVA 2015

E' prevista per il **28 dicembre** la scadenza del pagamento dell'acconto IVA 2015 (il 27 cadrà di domenica).

Al via dunque i calcoli per la determinazione dell'acconto, tenendo sempre conto che si potrà optare: per il **metodo storico**, per il metodo **previsionale** o quello **analitico**.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

"Decreto sanzioni": ravvedimento per ritardati od omessi versamenti ed utilizzo di crediti inesistenti

E' stato approvato il decreto che ha revisionato il sistema sanzionatorio applicabile in caso di ritardati od omessi versamenti diretti, ed eventuale regolarizzazione, e delle violazioni in materia di **errato utilizzo di crediti/compensazione** (D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158).

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Fatturazione elettronica: esonero medici di famiglia

Lavoro - Cumulo dei periodi assicurativi

Impresa - IFRS 11: controllo congiunto strumenti finanziari

Scadenze dal 3 al 17 dicembre 2015

ADEMPIMENTI

IL CALCOLO DELL'ACCONTO IVA 2015

di Antonio Gigliotti

Premessa

E' prevista per il **28 dicembre la scadenza del pagamento dell'acconto IVA 2015** (il 27 cadrà di domenica). Al via dunque i calcoli per la determinazione dell'acconto, tenendo sempre conto che si potrà optare: per il **metodo storico**, per il **metodo previsionale** o quello **analitico**.

L'acconto versato va scomputato dall'importo dell'imposta da versare:

- per il mese di dicembre dell'anno in corso (per i mensili), scadente il 18 gennaio 2016 (il 16 gennaio 2016 è un sabato);
- ovvero da quello per l'ultimo trimestre, da pagare entro il 16 marzo 2016.

I soggetti tenuti al versamento e soggetti esclusi

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO	SOGGETTI ESCLUSI DAL VERSAMENTO
I soggetti obbligati al versamento dell'acconto sono tutti i contribuenti IVA, mensili e trimestrali.	<ul style="list-style-type: none">➤ I contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2015;➤ I contribuenti che devono versare un acconto inferiore a 103,29 Euro;➤ I contribuenti che hanno cessato o cesseranno l'attività nel corso del 2015, ma in ogni caso anteriormente all'1.12.2015, se contribuenti mensili, o all'1.10.2015, se contribuenti trimestrali;➤ I contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2014, hanno evidenziato un credito IVA (indipendentemente dal fatto che possono o meno aver richiesto il rimborso di tale credito);➤ I contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2014, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2014 (per i trimestrali "per opzione"), risultava un credito IVA;➤ I contribuenti che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione del 2015 con un'eccedenza detraibile d'imposta;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ I contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72; ➤ I contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72; ➤ Le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398 del 1991; ➤ I contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011; ➤ I contribuenti che fruiscono del regime forfetario ex art. 1, comma 54-89 della L. 190 del 2014; ➤ I contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I metodi per il calcolo dell'acconto

L'acconto IVA 2015, da versare entro il 28.12.2015, deve essere determinato utilizzando uno dei seguenti tre metodi:

- **Metodo Storico;**
- **Metodo previsionale;**
- **Metodo delle operazioni effettuate**

METODO	MODALITA' PRATICHE DI CALCOLO
STORICO	<p>La determinazione dell'acconto sulla base del "dato storico" consiste nel calcolare l'importo dovuto nella misura dell'88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell'anno precedente (2014).</p> <p>La base di riferimento è quindi commisurata all'ammontare dell'IVA a debito risultante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ dalla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2014, per i contribuenti mensili; ⇒ dalla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2014, per i contribuenti trimestrali "speciali" (o "per natura") di cui all'art. 74

	<p>co. 4;</p> <p>⇒ dalla dichiarazione annuale relativa al 2014 (UNICO 2015), per i contribuenti trimestrali "per opzione" di cui all'art. 7 del D.P.R. 542/99.</p> <p>Tenendo presente che nel caso in cui, tra il periodo d'imposta precedente e l'attuale, si sia verificato il passaggio di regime:</p> <p>⇒ da trimestrale a mensile, si deve considerare un terzo del versato per l'ultimo trimestre 2014 (acconto più versato in sede di dichiarazione);</p> <p>⇒ da mensile a trimestrale, si deve necessariamente eseguire la somma inerente ai versamenti di ottobre, novembre e dicembre (acconto e saldo) 2014.</p>
<p>PREVISIONALE</p>	<p>Chi sceglierà invece di adottare il metodo previsionale, determinerà l'acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del 2015.</p> <p>Se si prevede di dover liquidare:</p> <p>⇒ per il mese di dicembre del 2014 (contribuenti mensili), o;</p> <p>⇒ per il quarto trimestre 2015 (contribuenti trimestrali "speciali"), o</p> <p>⇒ per la dichiarazione del 2015 (contribuenti trimestrali "per opzione"),</p> <p>un importo a titolo di acconto IVA inferiore a quello versato nel 2014, l'acconto dell'88% è calcolato su tale minore importo.</p> <p>In pratica, il contribuente deve fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell'anno.</p> <p>Al fine di rendere omogenei l'importo relativo al "dato storico" e quello "previsionale", quest'ultimo deve essere considerato al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.</p>

ANALITICO

L'altro metodo a disposizione è quello analitico. L'acconto, nella misura del 100%, emerge da una liquidazione periodica aggiuntiva, ottenuta sommando algebricamente i seguenti elementi:

- ⇒ (con segno +) l'IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri IVA per il periodo tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti trimestrali);
- ⇒ (con segno +) l'IVA a debito relativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre ed il 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;
- ⇒ (con segno -) l'IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre (contribuenti trimestrali);
- ⇒ (con segno -) l'IVA a credito relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);
- ⇒ (con segno -) l'eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre o terzo trimestre).

Per chi adotta il metodo storico, la determinazione dell'acconto IVA 2015 può avvenire moltiplicando l'88% all'eventuale importo dell'Iva a debito risultante dall'ultima liquidazione del 2014, individuabile:

- nel rigo VH12 della dichiarazione annuale Iva 2015, relativa al 2014, per i contribuenti che versano l'Iva con periodicità mensile;
- per quelli trimestrali che hanno avuto un saldo Iva 2014 a debito, nella somma dell'importo pagato come acconto Iva relativo al 2014 (rigo VH13) e quello pagato come saldo 2014 (rigo VL38), al netto degli interessi passivi dell'1% pagati per quest'ultimo (rigo VL36);
- per quelli trimestrali che hanno chiuso il 2014 con saldo Iva a credito, dalla differenza tra l'acconto 2014 versato (rigo VH13) e il credito Iva annuale 2014 (rigo VL33).

Analisi approfondita del metodo storico

Vediamo ora il metodo storico per il calcolo dell'acconto IVA 2015.

Il calcolo dell'acconto sulla base del c.d. metodo storico consiste nel calcolare l'importo dovuto a titolo di acconto sulla base dell'88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell'anno precedente (ovvero il 2014).

La base di calcolo risulterà diversa a seconda della tipologia di contribuente:

1. Il **contribuente mensile** dovrà guardare la liquidazione IVA del mese di dicembre 2014;
2. Il **contribuente trimestrale** di cui all'art. 74 del D.P.R. 633/72 ("speciali" o "per natura") dovrà guardare la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre del 2014;
3. Il **contribuente trimestrale "per opzione"** di cui all'art. 7 del D.P.R. 542 del 1999 dovrà guardare la dichiarazione annuale relativa al 2014.

Vediamo qualche esempio di calcolo del metodo storico:

CASO 1

Un contribuente con liquidazione IVA mensile, presenta un saldo a debito della liquidazione IVA di dicembre 2014 pari ad Euro 12.500 Euro (rigo VH12 del modello IVA 2015).

L'acconto per il 2015 è pari a: $12.500 \times 88\% = 11.000,00$ euro

CASO 2

Un contribuente con liquidazione IVA trimestrale ha versato in sede di dichiarazione IVA annuale per il 2014 un importo pari ad Euro 6.700 (senza tener conto degli interessi trimestrali) ed un acconto per il 2014 pari ad Euro 1.200 (rigo VL38-VL36+VH13 del modello IVA 2015).

L'acconto per il 2015 è pari a: $7.900 \times 88\% = 6.952,00$ euro

CASO 3

Un contribuente con liquidazione IVA trimestrale ha chiuso l'anno 2014 a credito di 1.200 Euro perché aveva versato un acconto IVA 2014 pari ad Euro 3.300. E' necessario calcolare il saldo della dichiarazione IVA senza considerare tale acconto: $3.300 - 1.200 = 2.100,00$ euro

L'acconto IVA risulta pertanto: $2.100 \times 88\% = 1.848,00$ euro

In questo caso, i righi della dichiarazione IVA da considerare sono il VH13 e VL33.

Modalità e termini di versamento

Il termine per il versamento dell'acconto IVA 2015 è fissato il 27 di dicembre di ogni anno. Per il 2015 tale termine scade il 28.12.2015 in quanto il 27 dicembre cade di domenica.

L'acconto IVA 2015 deve essere versato utilizzando il modello F24. Lo stesso deve essere versato solo se l'importo è uguale o superiore a 103,29 Euro.

L'importo dovuto in tale sede può essere compensato con crediti tributari e contributivi.

I codici tributo da utilizzare per il versamento in oggetto sono i seguenti:

- ✓ 6013 per i contribuenti mensili;
- ✓ 6035 per i contribuenti trimestrali.

Secondo quanto indicato dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997 non è possibile rateizzare il versamento dell'acconto.

I contribuenti trimestrali "per opzione" non devono versare la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.

Secondo quanto indicato nell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, non è possibile compensare crediti IVA con debiti relativi ad IVA e ad altre imposte, contributi o premi (c.d. compensazioni "orizzontali") in misura superiore a 700.000 Euro per ciascun anno solare.

Qualora debbano essere compensati crediti IVA con versamenti dovuti a titolo di IVA periodica in acconto (c.d. compensazioni "verticali" o "interne"), mediante modello F24, non si applicano, invece, le limitazioni di cui all'art. 10 del D.L. n. 78/2009 ovvero: obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di revisione per i crediti di importo superiore a 15.000 euro.

CHECK LIST

ACCONTO IVA 2015

<p><i>Soggetti esclusi dal versamento</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • I contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2015; • I contribuenti che devono versare un acconto inferiore a 103,29 Euro; • I contribuenti che hanno cessato o cesseranno l'attività nel corso del 2015, ma in ogni caso anteriormente all'1.12.2015, se contribuenti mensili, o all'1.10.2015, se contribuenti trimestrali; • I contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2014, hanno evidenziato un credito IVA (indipendentemente dal fatto che possono o meno aver richiesto il rimborso di tale credito); • I contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2014, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2014 (per i trimestrali "per opzione"), risultava un credito IVA; • I contribuenti che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione del 2015 con un'eccedenza detraibile d'imposta; • I contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72; • I contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72; • Le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398 del 1991; • I contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011; • I contribuenti che fruiscono del regime forfetario ex art. 1, comma 54-89 della L. 190 del 2014; • I contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA. 	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>
<p><i>Metodo storico</i></p>	<p>Il calcolo dell'acconto sulla base del c.d. metodo storico consiste nel calcolare l'importo dovuto a titolo di acconto sulla base dell'88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell'anno precedente (ovvero il 2014)</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>

<p>Base imponibile metodo storico</p>	<p>La base di calcolo risulterà diversa a seconda della tipologia di contribuente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il contribuente mensile dovrà guardare la liquidazione IVA del mese di dicembre 2014; 2. Il contribuente trimestrale di cui all'art. 74 del D.P.R. 633/72 ("speciali" o "per natura") dovrà guardare la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre del 2014; 3. Il contribuente trimestrale "per opzione" di cui all'art. 7 del D.P.R. 542 del 1999 dovrà guardare la dichiarazione annuale relativa al 2014. 	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Metodo previsionale</p>	<p>Con il metodo c.d. previsionale, il contribuente può calcolare l'acconto in base ad una stima delle operazioni che saranno effettuate entro il 31.12.2015.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Base imponibile metodo previsionale</p>	<p>Il contribuente dovrà fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31 dicembre 2015.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Rischio metodo previsionale</p>	<p>Quando il contribuente sceglie di utilizzare tale metodo però, deve prestare molta attenzione al fatto che l'acconto determinato con tale modalità non sia inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, il quarto trimestre o la dichiarazione IVA relativa al 2015; questo perché altrimenti potrebbe incorrere in una situazione sanzionabile per insufficiente versamento dell'acconto.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Metodo analitico</p>	<p>Si basa sulle operazioni effettuate nell'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre a seconda della tipologia di contribuente) fino alla data del 20.12.2015.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Base imponibile metodo analitico</p>	<p>Il contribuente trimestrale dovrà guardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le operazioni attive: quelle effettuate nel periodo 1.10.2015 - 20.12.2015; • Per le operazioni passive: quelle registrate nel periodo 1.10.2015 - 20.12.2015. <p>Il contribuente mensile, invece, dovrà guardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le operazioni attive: quelle effettuate nel periodo 1.12.2015 - 20.12.2015; • Per le operazioni passive: quelle registrate nel periodo 1.12.2015 - 20.12.2015. 	<p><input type="checkbox"/></p>

	<p>Entrambe le tipologie di contribuente devono prendere in considerazione, per determinare l'imposta afferente le operazioni effettuate, non solo le operazioni già registrate ma anche le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo.</p>	
<p><i>Le variazioni nel metodo analitico</i></p>	<p>L'acconto, nella misura del 100%, emerge da una liquidazione periodica aggiuntiva, ottenuta sommando algebricamente i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ (con segno +) l'IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri IVA per il periodo tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti trimestrali); ⇒ (con segno +) l'IVA a debito relativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre ed il 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; ⇒ (con segno -) l'IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre (contribuenti trimestrali); ⇒ (con segno -) l'IVA a credito relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione); ⇒ (con segno -) l'eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre o terzo trimestre). 	□
<p><i>Tutti i metodi: scomputo dell'acconto</i></p>	<p>L'importo che i contribuenti versano a titolo di acconto per l'anno 2015 deve essere scomputato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2015 per i contribuenti "mensili"; ⇒ Dalla liquidazione relativa all'ultimo trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali per natura ex art. 74, comma 4 del D.P.R. 633/72; 	□

	⇒ Dal saldo relativo all'anno 2015 per i contribuenti trimestrali per opzione ex art. 7 del D.P.R. 542 del 1999.	
Indicazioni in dichiarazione	<p>L'acconto versato dai contribuenti deve essere indicato nel modello IVA. Relativamente al modello IVA 2015 tale importo dovrebbe essere indicato nei seguenti righi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •VL29 •VH13 <p>Si precisa che il rigo VH13 prevede l'indicazione del metodo utilizzato per determinare l'importo da versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> •1: metodo storico; •2: metodo "previsionale"; •3: metodo "analitico"; •4: relativo ai soggetti che operano in particolari settori. 	<input type="checkbox"/>
I codici tributo da utilizzare	<p>I codici tributo da utilizzare per il versamento in oggetto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6013 per i contribuenti mensili; ➤ 6035 per i contribuenti trimestrali. 	<input type="checkbox"/>
Rateizzazione	<p>Secondo quanto indicato dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 241 del 1997 non è possibile rateizzare il versamento dell'acconto.</p>	<input type="checkbox"/>
Termine di versamento	<p>Il termine per il versamento dell'acconto IVA 2015 è fissato il 27 di dicembre di ogni anno. Per il 2015 tale termine scade il 28.12.2015 in quanto il 27 dicembre cade di domenica.</p>	<input type="checkbox"/>
Limiti Compensazione	<p>Non è possibile compensare crediti IVA con debiti relativi ad IVA e ad altre imposte, contributi o premi (c.d. compensazioni "orizzontali") in misura superiore a 700.000 Euro per ciascun anno solare.</p> <p>Qualora debbano essere compensati crediti IVA con versamenti dovuti a titolo di IVA periodica in acconto (c.d. compensazioni "verticali" o "interne"), mediante modello F24, non si applicano, invece, le limitazioni di cui all'art. 10 del D.L. n. 78/2009 ovvero: obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di revisione per i crediti di importo superiore a 15.000 euro.</p>	<input type="checkbox"/>

DA SAPERE

"DECRETO SANZIONI": RAVVEDIMENTO PER RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI ED UTILIZZO DI CREDITI INESISTENTI

di Roberta Aiolfi e Valerio Artina - tratto da "Pratica Fiscale e Professionale"

Il Decreto "sanzioni" (D.Lgs. n. 158/2015), in attuazione della delega fiscale, ha modificato la disciplina dei reati di omesso versamento di ritenute certificate ed IVA, nonché il reato di indebita compensazione. Oltre ad un innalzamento delle soglie di punibilità per i reati di omesso versamento, la fattispecie di indebite compensazioni è stata "sdoppiata", prevedendo due differenti ipotesi sanzionatorie in caso di crediti non spettanti o inesistenti. Le modifiche andranno ad incidere, non solo sulle violazioni future, ma anche su quelle passate.

Il decreto di revisione del sistema sanzionatorio (D.Lgs. n. 158/2015) è stato predisposto recependo la richiesta della Legge delega n. 23/2014 di aggiornare la norma per dare maggiore "proporzionalità" al sistema sanzionatorio, riducendone le sanzioni in caso di bassa pericolosità della violazione ed introducendo la possibilità di aumentare le sanzioni in caso di violazioni insidiose.

In particolare, il comma 1, lettera o) dell'art. 15 del D.Lgs. n. 158/2015 sostituisce l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 relativo alle violazioni degli obblighi di versamento dei tributi. Il legislatore, per dare maggiore proporzione alle sanzioni da applicare, ha introdotto la possibilità di ridurre l'onere a carico del contribuente nel caso di versamento entro 90 giorni dal termine ordinario; in tal caso, è stata, infatti, introdotta la sanzione della metà del 30%.



Nota bene

In caso di c.d. "ravvedimento sprint", effettuato entro i 15 giorni dal termine ordinario, la misura della sanzione da commisurare in base ai numero dei giorni di ritardo non sarà più da effettuare sul 30% di sanzione bensì sul 15%, quindi sarà ridotta alla metà. La modifica dell'art. 13 comporta anche l'introduzione della specifica sanzione in caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta superiore a quanto spettante e in caso di compensazione di credito inesistente.

In merito al ravvedimento, vengono recepiti i chiarimenti in base ai quali il c.d. **ravvedimento entro 90 giorni può essere applicato** anche per le imposte dirette e anche la riduzione della sanzione ad un quinto è applicabile solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (lettera a-bis) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dal comma 1, lettera f) dell'art. 16 del D.Lgs. n. 158/2015).

SOGGETTI INTERESSATI

Le modifiche dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 riguardano tutti i contribuenti per le omissioni ed i ritardi nei versamenti diretti.

Le modifiche apportate all'istituto del ravvedimento operoso riguardano tutte le tipologie di contribuenti siano essi persone fisiche oppure società/enti che procedono alla presentazione delle dichiarazioni periodiche entro i termini ordinari previsti (D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) e al versamento delle eventuali imposte dirette ed indirette dovute in base alle stesse, entro gli specifici termini disposti (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 o dalle altre leggi).

AMBITO OGGETTIVO

Il sistema sanzionatorio tributario previsto dall'ordinamento italiano (D.Lgs. n. 471/1997) individua molteplici violazioni di norme tributarie, disponendo per ognuna di esse un'apposita sanzione amministrativa, che può essere fissa o proporzionale. Conoscere l'entità della sanzione applicabile per l'errore commesso costituisce un passo imprescindibile per addivenire a una corretta applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso e, pertanto, ottenerne il pieno riconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il tardivo o **mancato versamento totale/parziale** degli importi dovuti comporta l'irrogazione di un'apposita sanzione amministrativa (art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), pari al 30%. La riforma sanzionatoria introduce una nuova disposizione che prevede la riduzione alla metà, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, della sanzione pari al 30 per cento prevista per ritardati ed omessi versamenti diretti.

Sulla base delle disposizioni che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017 i ritardati versamenti saranno puniti con le sanzioni riportate nello schema che segue:

Modifica delle sanzioni per omesso versamento con ritardo entro i 90 giorni

Termine	Sanzione Attuale	Sanzione dal 1° gennaio 2017
Entro 14 giorni	2% per ogni giorno di ritardo	1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 90° giorno di ritardo	30%	15%
Oltre il 91°	30%	30%

Versamenti effettuati entro 90 giorni

La riduzione della sanzione alla metà, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, della sanzione pari al 30 per cento avrà effetto in particolare sui **versamenti eseguiti spontaneamente** dai contribuenti entro i 90 giorni.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% (e non più 30%), oltre a quanto previsto per i ravvedimenti (comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.



Nota bene

In sostanza, i pagamenti effettuati entro i 90 giorni avranno una riduzione del 50% delle relative sanzioni: nello schema che segue vengono esposte le sanzioni in caso di ravvedimento, come risultano attualmente e come verranno modificate. La suddetta sanzione si applica in ogni caso di mancato pagamento di un tributo nei termini ordinari, ad eccezione dei tributi iscritti a ruolo.

Modifica delle sanzioni in caso di regolarizzazione per omesso versamento entro 90 giorni

Termine	Sanzione Attuale	Sanzione dal 1 ^o gennaio 2017
Entro 14 giorni	0,2% per ogni giorno di ritardo	0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15 ^o al 30 ^o giorno di ritardo	3%	1,5%
Dal 31 ^o al 90 ^o giorno di ritardo	3,33%	1,67%

ESEMPIO

Ipotizzando un omesso versamento dell'IVA di settembre pari ad euro 15.800, in scadenza il 16 ottobre 2015:

- in caso di versamento entro il 26 ottobre 2015 ora si verseranno sanzioni pari al 2% (0,2% per 10 giorni), ovvero euro 316, oltre ad interessi, mentre con le nuove disposizioni si applicherebbero sanzioni pari all'1% (0,1% per 10 giorni), ovvero 158 euro, oltre ad interessi;
- in caso di versamento entro il 16 novembre 2015 (essendo il 15 una domenica) ora si verseranno sanzioni pari al 3%, ovvero euro 474, oltre ad interessi, mentre con le nuove disposizioni si applicherebbero sanzioni pari all'1,50%, ovvero 237 euro, oltre ad interessi;
- in caso di versamento entro il 14 gennaio 2016 ora si verseranno sanzioni pari al 3,33%, ovvero euro 526, oltre ad interessi, mentre con le nuove disposizioni si applicherebbero sanzioni pari all'1,67%, ovvero 263 euro, oltre ad interessi.

La **sanzione del 30%**, e dell'eventuale riduzione alla metà in caso di versamento con ritardo non superiore a 90 giorni, è applicabile anche in caso di liquidazione da parte degli uffici (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 ed art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e dei controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

Utilizzo di crediti inesistenti

È stata recepita la sanzione specifica in caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti: in tali casi, si applica, salvo eventuali disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.



Nota bene

Dal lato pratico, tale disposizione è già in uso presso gli uffici finanziari (si richiamano, infatti, la Risoluzione n. 42/2008 ed il paragrafo 7.1 della Circolare n. 8/2009), ma con le modifiche è stato inserito l'apposito riferimento normativo.

La Circolare citata prevedeva, infatti, che la sanzione dal 100 al 200% (art. 27, comma 18, D.L. n. 185/2008) non fosse applicabile nell'ipotesi di crediti esistenti, ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo stabilito di 516.456,90 euro (art. 34, Legge n. 388/2000).

In tale circostanza, infatti (come chiarito con la precedente Risoluzione n. 452/E/2008), si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento di imposte (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), pari al 30% dell'importo indebitamente compensato.

Errata compensazione

In merito alla disciplina delle sanzioni applicabili in caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente (disposizione attualmente contenuta nell'art. 27, c. 18, del D.L. 185/2008, comma abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017 del D.Lgs. in commento), non è stata modificata la sanzione applicabile, che rimane dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi.



Nota bene

Per le suddette sanzioni, in nessun caso si applica la definizione agevolata (art. 16, comma 3, riduzione ad 1/3, e art. 17, comma 2, riduzione alla metà, del D.Lgs. n. 472/1997). Rispetto alla versione attualmente in vigore (D.L. n.

185/2008) viene meno l'aggravante per l'utilizzo in compensazione del credito inesistente di importo superiore ad euro 50.000, per la quale sino al 31 dicembre 2016 è prevista l'applicazione della sanzione del 200% dei crediti inesistenti.

Definizione di “credito inesistente”

CREDITO INESISTENTE



Si intende inesistente il credito in relazione al quale **manca**, in tutto o in parte, il **presupposto costitutivo** e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972)

Si devono, pertanto, escludere dall'ambito applicativo della disposizione tutte quelle ipotesi in cui l'inesistenza del credito emerga direttamente dai controlli operati dall'Amministrazione finanziaria, nonché quelle ipotesi di utilizzazione di credito in violazione di regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo del credito stesso.

Sanzioni

Il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione in merito a violazioni commesse a seguito di tardivi/omessi versamenti di imposte od in sede di predisposizione/presentazione della dichiarazione annuale, con specifiche riduzioni delle sanzioni in base alla tempistica in cui viene posta in essere la regolarizzazione (art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

La rimodulazione delle sanzioni da applicare sulla base della tempistiche entro la quale viene effettuata la regolarizzazione era stata effettuata con l'art. 1, comma 637, lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190.

Sin dall'introduzione delle nuove disposizioni si erano manifestati dubbi interpretativi sulla corretta applicazione della sanzione ridotta ad un nono; dubbi che erano stati chiariti, da ultimo, dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9 giugno 2015 n. 23/E.



Nota bene

Per recepire i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate l'art. 16, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 158/2015 ha modificato il comma 1, lettera a-bis), dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in modo che fosse evidente la possibilità di applicare la sanzione ridotta ad un nono in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dall'omissione, anche per i versamenti delle imposte dirette.

Sanzioni applicabili in caso di ravvedimento (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997)

1/10	del minimo, nei casi di mancato o carente pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
1/9	del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso
1/8	del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/7	del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/6	del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/5	del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4 (pvc), salvo che la violazione non rientri tra quelle relative agli obblighi di certificazione delle operazioni

Regolarizzazione spontanea della violazione

Per poter beneficiare dell'applicazione delle sanzioni ridotte prima del ricevimento di un atto di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, è necessario che il contribuente si attivi per **regolarizzare spontaneamente la violazione commessa**: per poter applicare le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 è necessario attendere il 1° gennaio 2017.



Nota bene

Si ricorda che il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza, ove dovuta, ed al versamento degli interessi moratori maturati sulle somme oggetto di ravvedimento calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

DECORRENZA

Si evidenzia che la modifica del sistema sanzionatorio apportate dal Titolo II del citato decreto, si applicheranno solo a decorrere dal 1° gennaio 2017.



Nota bene

Si evidenzia che l'attuale proposta di Legge di Stabilità 2016 contiene l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma sanzionatoria amministrativa al 1° gennaio 2016; bisognerà attendere l'approvazione della suddetta legge per valutare quando potranno effettivamente essere applicate le nuove disposizioni.

In particolare, le disposizioni entreranno in vigore dalle violazioni commesse dopo il 1° gennaio 2017: rimane da verificare l'eventuale applicabilità del principio del *favor rei*, punto non ancora chiarito dal legislatore, in base al quale, se la legge in vigore al momento in cui è commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si dovrebbe applicare la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Casi particolari

Omessi versamenti commessi a fine 2016. Con riferimento alle violazioni commesse a fine 2016 bisognerà attendere indicazioni da parte del legislatore per poter verificare se sarà applicabile il *favor rei*.

ESEMPIO

Si ipotizzi un omesso versamento dell'IVA mensile di ottobre 2016:

- in caso di ravvedimento **entro 30 giorni dal termine ordinario**, quindi entro il 16 dicembre 2016 considerando 30 giorni dal termine ordinario del 16 novembre 2016, il contribuente applicherà la sanzione del 3%;
- in caso di ravvedimento **entro 90 giorni dal termine ordinario**, quindi entro il 14 febbraio 2017 considerando 90 giorni dal termine ordinario del 16 novembre 2016, il contribuente applicherà la sanzione del 3,75% perché la violazione è stata commessa prima del 1° gennaio 2017 o applicherà la sanzione dell'1,67% in quanto sarà applicabile il *favor rei*?

La questione è di rilevanza in quanto la risposta in molti casi determinerà eventualmente la scelta di ravvedere "più tardi", in quanto, con l'applicazione delle nuove disposizioni, la sanzione applicabile alla regolarizzazione entro i 90 giorni sarà inferiore rispetto a quella entro i 30 giorni.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Voluntary disclosure: competenza territoriale

E' disponibile il provvedimento che definisce le specifiche attribuzioni al Centro Operativo di Pescara per la gestione delle **istanze di adesione alla voluntary disclosure**.

Agenzia delle Entrate, provv. 27 novembre 2015, n. 142716

Credito d'imposta per l'assunzione di detenuti

L'Agenzia delle Entrate ha definito un nuovo credito di imposta concesso a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati ovvero detenuti in regime di semilibertà e alle imprese che svolgono effettivamente **attività di formazione** nei confronti degli stessi soggetti (decreto n. 148/2014).

Agenzia delle Entrate, provv. 27 novembre 2015, n.153321

Studi di settore: online software anomalie 2015

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito l'applicazione web per la compilazione e l'invio delle **segnalazioni relative agli studi di settore 2015**. I

l software consente di segnalare all'Amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di **non congruità**, non normalità o **non coerenza** risultanti dall'applicazione degli studi di settore per il **periodo d'imposta 2014**.

Agenzia delle Entrate, comunicato 27 novembre 2015

Spese di giustizia: codice F23 Corte dei Conti

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice ente VAE**, identificativo della Corte dei Conti - Giurisdizione, da utilizzare nel modello di versamento F23, per consentire alle strutture centrali e periferiche della Corte dei conti, che svolgono attività giurisdizionale, di procedere al **riscontro delle somme a titolo di spese di giustizia**, nonché agli agenti della riscossione una corretta e puntuale rendicontazione delle somme riscosse, tramite modello F23, delle stesse spese di giustizia.

Agenzia delle Entrate, ris. 27 novembre 2015, n. 100/E

Causale contributi Ente Generale Bilaterale

Al fine di consentire il versamento dei contributi a favore dell'Ente Generale Bilaterale EN.GE.B. mediante mod. F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito la seguente nuova causale contributo: - EGB1 - **Ente Generale Bilaterale EN.GE.B.**

Agenzia delle Entrate, ris. 27 novembre 2015, n. 99/E

Fatturazione elettronica: esonero medici di famiglia

I **medici operanti** in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono esonerati dagli obblighi di **fatturazione elettronica** nei rapporti con le ASL. Le disposizioni normative, infatti, non si applicano con riferimento ai **cedolini di riepilogo** emessi dalle aziende sanitarie.

Agenzia delle Entrate, ris. 25 novembre 2015, n. 98/E

Credito d'imposta R&S: codice tributo

Tutte le imprese che effettuano investimenti in **attività di ricerca e sviluppo** a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014** e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono beneficiare di un credito d'imposta (D.M. 27 maggio 2015). In particolare, l'importo del beneficio concesso all'impresa va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale i costi sono stati sostenuti e l'utilizzo del credito deve essere "esclusivamente in compensazione", a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo **codice tributo 6857**, con cui le imprese, dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare in compensazione il credito in oggetto.

Agenzia delle Entrate, ris. 25 novembre 2015, n. 97/E

ZFU Emilia: domande dal 21 dicembre 2015

Le domande di accesso alle **agevolazioni di natura fiscale** in favore delle microimprese localizzate nella Zona franca urbana (ZFU) dell'Emilia potranno essere presentate dal 21 dicembre 2015 e sino al 31 marzo 2016. L'agevolazione comprende i centri storici o i centri abitati dei **comuni colpiti dall'alluvione** del gennaio 2014 e dei Comuni danneggiati dal sisma del maggio 2012.

Min. Finanze, comunicato 25 novembre 2015

Voluntary disclosure: convertito il decreto

È stata pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del D.L. n. 153/2015, che ha disposto la proroga al 30 novembre dei termini per l'accesso alla procedura di voluntary disclosure.

Legge 20 novembre 2015, n. 187 (G.U. 27 novembre 2015, n. 277)

Processo tributario telematico al via con la PEC

A decorrere dal 1° dicembre 2015 verrà avviato il processo tributario telematico (PTT) nelle **Commissioni Tributarie provinciali e regionali di Toscana ed Umbria**. Le parti si possono costituire con modalità telematiche relativamente ai ricorsi/appelli notificati a mezzo **posta elettronica certificata**, e procedere successivamente al deposito degli stessi e dei conseguenti atti processuali presso le Commissioni tributarie, utilizzando le funzionalità del Sistema informativo della Giustizia tributaria (SIGIT). L'accesso al SIGIT avviene tramite il Portale della Giustizia tributaria, attivo dal 19 ottobre 2015.

Min. Finanze, nota 18 novembre 2015, n. 12732

Nuove sanzioni penali tributarie

Dal 22 ottobre 2015 è entrato in vigore il nuovo sistema sanzionatorio penale tributario, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della legge delega fiscale. Trovano piena **applicazione i principi della retroattività della norma** nel caso di abolitio criminis e del favor rei, così come l'irretroattività delle norme che introducono una **nuova ipotesi di reato** ovvero una sanzione più grave rispetto a quella previgente. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fornisce un vademecum operativo per orientarsi tra le novità, numerose, dettate dal decreto.

Fondazione Studi Consulenti lavoro, circ. 26 ottobre 2015, n. 23

LAVORO

Disposizioni in materia di indennità NASpl

Impartite le istruzioni applicative in merito alle novità contenute nei decreti attuativi della legge delega cd "Jobs Act". L'INPS ha armonizzato il **procedimento di calcolo** e presentato alcune precisazioni sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ad alcune categorie di lavoratori. Inoltre ha presentato le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive.

INPS, circ. 27 novembre 2015, n. 194

Concessione di proroga di mobilità in deroga

I decreti regionali di concessione di mobilità in deroga non possono prevedere concessioni di trattamenti di **mobilità in deroga per periodi non continuativi** rispetto all'evento del licenziamento o rispetto a trattamenti già conclusi.

INPS, messaggio 27 novembre 2015, n. 7189

Maxisanzione e diffida obbligatoria

Nel fornire chiarimenti sulla diffida obbligatoria per la maxisanzione per **lavoro irregolare**, reintrodotta dal Jobs Act, il Ministero del lavoro comunica che non è ammessa alcuna valutazione nel merito, da parte del personale ispettivo, in ordine alla fattibilità dell'ottemperanza alla diffida.

Min. Lavoro, nota 26 novembre 2015, n. 20549

Cumulo dei periodi assicurativi: chiarimenti

L'INPS fornisce i chiarimenti richiesti circa l'operatività **dell'istituto di cumulo dei periodi assicurativi** previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi:

- **Pensione di vecchiaia**
- **Pensione di inabilità**

Contestuale diritto alla pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.

INPS, messaggio 25 novembre 2015, n. 7145

Portale Contributivo “Aziende & Intermediari”

Realizzata la nuova applicazione “Portale contributivo Aziende e Intermediari” che consente il **monitoraggio dello stato delle denunce**, delle regolarizzazioni e delle rettifiche inviate dalle aziende. Successivamente la versione sarà completata con l’opzione di stampa della singola nota di rettifica.

Min. Lavoro, messaggio 23 novembre 2015, n. 7099

Comunicazioni obbligatorie Garanzia Giovani

Dal 9 dicembre 2015 entreranno in vigore i nuovi standard per le comunicazioni obbligatorie e per il funzionamento della piattaforma “Garanzia Giovani”.

Min. Lavoro, nota 20 novembre 2015, n. 5843

Patronati: schema di convenzione in Gazzetta

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante lo schema di convenzione (ex art. 10, comma 1, lettera c), della Legge 30 marzo 2001, n. 152), secondo il quale gli **Istituti di patronato e di assistenza sociale** possono svolgere **attività di informazione, di istruttoria, di assistenza** e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio.

Min. Lavoro, decreto 16 settembre 2015 (G.U. 13 novembre 2015, n. 265)

IMPRESA

IFRS 11: controllo congiunto strumenti finanziari

La Commissione Europea ha omologato le modifiche al principio contabile internazionale IFRS - 11, che riguarda gli **accordi a controllo congiunto**, modificato dallo IASB - il 6 maggio 2014. Le modifiche contengono riferimenti all'IFRS 9 in tema di **classificazione e valutazione di tutte le attività finanziarie** che al momento non possono essere applicati poiché l'IFRS 9 non è stato adottato dall'Unione. Pertanto la Commissione precisa che qualsiasi riferimento all'IFRS 9 presente nel regolamento deve essere letto come riferimento al “corrispondente” principio contabile internazionale IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Commissione Europea, Regolamento 24 novembre 2015, n. 2172 (G.U.U.E 25 novembre 2015, L 307)

IAS 41 e 16: piante fruttifere beni strumentali

Cambiano i principi contabili internazionali IAS 41 - Agricoltura e IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari. Aggiornato, di conseguenza, il **regolamento comunitario** relativo all’adozione di alcuni Principi contabili internazionali e alle relative interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

Commissione UE, Regolamento 23 novembre 2015, n. 2113 (G.U.U.E. 23 novembre 2015, L 306)

Commercialisti: compatibilità agente assicurativo

Non è ravvisabile alcuna preclusione alla possibilità da parte di un soggetto iscritto all'albo dei **Dottori Commercialisti**, che si trovi in una situazione di incompatibilità derivante dall'esercizio dell'attività di sub **agente di assicurazioni**, di richiedere il passaggio nell'elenco speciale dell'albo stesso.

CNDCEC, pronto ordini 2 novembre 2015, n. 185

Revisori, contributo 2016 confermato a 26 euro

Anche per il 2016, così come avvenuto nell'ultimo triennio, il contributo annuale a carico degli **iscritti nel Registro dei revisori legali** sarà di 26 euro, da versare in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2016. Il contributo, si ricorda, è dovuto anche da parte dei revisori iscritti nella sezione degli inattivi.

Min. Finanze, decreto 2 ottobre 2015 (G.U. 23 novembre 2015, n. 273)

Deposito degli atti di cessione di partecipazioni

Il deposito, presso il Registro delle imprese, degli **atti di trasferimento** delle partecipazioni detenute in società a responsabilità limitata è precluso agli esperti contabili. L'attività in questione, infatti, deve intendersi riservata nei confronti dei soli professionisti iscritti nella **sezione A** dell'Albo.

CNDCEC, pronto ordini 2 ottobre 2015, n. 156

Privacy negli studi professionali

L'Accademia Romana di Ragioneria passa in rassegna il delicato tema della gestione della privacy negli studi professionali. Il documento, nello specifico, approfondisce gli **obblighi imposti dalla normativa vigente**: dall'informativa, alla tenuta dei registri, fino all'analisi dei rischi.

Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa 14/2015

AGENDA

Scadenze dal 3 al 17 dicembre 2015

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
DICEMBRE		
Lunedì 14	Ravvedimento entro 15 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2015	
Martedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
Mercoledì 16	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	

Mercoledì 16 <i>(segue)</i>	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento imposte dichiarazioni eredi	
	Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
	Versamento saldo per il 2015 dell'imposta municipale propria	
	Versamento seconda rata TASI	